



COMUNE DI CAMASTRA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

N. 44 /C.S. Reg. Delibere

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DEL GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Autorizzazione ricovero di una donna vittima di violenza e di n. 1 minore presso Casa di accoglienza. Approvazione schema di convenzione con Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto o struttura di ospitalità in emergenza.

L'anno duemiladiciannove il giorno olotto del mese di giugno alle ore 13,30 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 2018, nelle persone dei Sigg.:

		Presente	Assente
Dott. Domenico Fichera	Componente	2	
Dott. Giuseppe Salvatore Ciarcià	Componente		2
Dott. Carmelo La Paglia	Componente	2	

Partecipa il Segretario del Comune, Dott. Luigi Lazzaro;

La Commissione, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n°142 recepito dalla L.R. n°48/91, comemodificato dall'art.12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica;

PRESA IN ESAME la proposta di deliberazione indicata in oggetto, predisposta dal Responsabile Area I Affari Generali - che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.00, n.30;

Il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000;

L'O.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DELIBERA

- Di approvare la superiore proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI CAMASTRA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA**

OGGETTO: Autorizzazione ricovero di una donna vittima di violenza e di n. 1 minore presso Casa di accoglienza. Approvazione schema di convenzione con Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto o Struttura di ospitalità in emergenza.

Il Responsabile del Servizio III°

Premesso che:

- Con deliberazione G.C. n. 34 del 6/11/2018 della Commissione Straordinaria è stato autorizzato il ricovero del nucleo familiare composto dalla Sig.ra M.R. e di n. 1 minore (che per motivi di privacy, Legge 196/03, non saranno indicati nominativamente), presso la struttura gestita dalla Cooperativa Sociale SOLARIS di Canicattì;

- Con deliberazione G.C. n. 43 del 7/12/2018 della Commissione Straordinaria è stata approvato lo schema di convenzione di cui al Decreto Assessoriale n. 124/GAB del 7/11/2018 con la Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro, per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole, ai loro figli minori o diversamente abili, vittime di violenza, nelle case di accoglienza;

- Con decreto n.1622/18 Reg.V.G., il Tribunale per i minorenni di Palermo ha disposto il trasferimento urgente del minore E.H.R. unitamente alla madre (che per motivi di privacy, Legge 196/03, non saranno indicati nominativamente), ove consenziente, presso altra comunità, demandando la individuazione della struttura al Servizio Sociale competente;

- In data 27/05/2019, così come disposto dal Tribunale per i minorenni di Palermo, giusto decreto di cui sopra, sono stati inseriti presso una Casa di Accoglienza della Soc. Coop. Sociale ETNOS, della quale si mantiene riservato l'indirizzo in quanto donna vittima di violenza;

Preso Atto che al fine di poter accedere al contributo economico, su base annua, per il sostegno alle rette di ricovero per donne sole, ai loro figli minori o diversamente abili, vittime di violenza, nelle case di accoglienza ad indirizzo segreto o Strutture di ospitalità in emergenza conformi ai requisiti di cui al DSP 96/2015 e autorizzate o iscritte all'Albo regionale di cui alla l.r. 22/86, previa sottoscrizione da parte del Comune o libero Consorzio, dell'apposita convenzione di cui al Decreto Assessoriale n. 124/GAB del 7/11/2018;

Visto il D.R.S. n. 973 del 29/5/2018 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, il quale decreta che la Cooperativa Sociale ETNOS con sede legale in Caltanissetta, è

iscritta al n. 4886 dell'Albo Regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n.22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Gestanti, Ragazze Madri e Donne in Difficoltà presso la Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo livello, sita in San Cataldo e per una ricettività di n. 10 unità;

Vista la L.R. n. 22/86;

Visto il D.P. 96/2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

- 1. Di autorizzare**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il ricovero del nucleo familiare composto dalla Sig.ra M.R. e n. 1 minore (che per motivi di privacy, Legge 196/03, non saranno indicati nominativamente) presso la struttura gestita dalla Cooperativa Sociale Etnos con sede legale in Caltanissetta;
- 2. Di approvare** lo schema di convenzione di cui al Decreto Assessoriale n. 124/GAB del 07/11/2018 *Approvazione schemi di convenzione* - con la Cooperativa Sociale ETNOS con sede legale in Caltanissetta, per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole, ai loro figli minori o diversamente abili, vittime di violenza;
- 3. Di provvedere** con separato atto all'impegno di spesa occorrente previo invio della cooperativa ospitante della retta per i soggetti ospitati.

Il Resp.le del Servizio III
(Sig.ra Carmelina Nicodemo)

Il Resp.le Area I-Affari generali
(Rag. Nazzareno Bellomo)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL Resp.le dell'Area I-Affari generali
(Rag. Nazzareno Bellomo)

Allegato B

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASA D'ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO E/O STRUTTURE DI OSPITALITA' IN EMERGENZA PER DONNE SOLE CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI VITTIME DI VIOLENZA

Il giorno nei locali
tra l'Amministrazione comunale di
legalmente rappresentata dal sig
domiciliato per la carica presso
e il sig.
nato a il
nella qualità di legale rappresentante dell'Ente
con sede in
iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del
competente Assessorato regionale della Famiglia Politiche Sociali e Lavoro decreto
n. del per svolgere attività assistenziale in favore di donne italiane e straniere vittime
di violenza nella tipologia "Casa di accoglienza ad indirizzo segreto" e/o "Struttura di ospitalità
in emergenza" per donne vittime di violenza, e loro figli minori e disabili a carico, con una
capacità ricettiva di n. posti.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti di donne, italiane e/o straniere, vittime di violenza per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, né l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- che la "casa di accoglienza o la struttura di ospitalità" intende offrire in un clima di famiglia un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di donne vittime di violenza in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di

ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente per la gestione della Casa di accoglienza ad indirizzo segreto sita nel Comune di o Struttura di ospitalità in emergenza sita nel Comune di

per donne sole con figli minori e/o disabili, inviate dall'Ufficio di servizio sociale comunale dai Centri antiviolenza iscritti all'albo, dalle forze dell'ordine, dalla Procura della Repubblica o del Tribunale, dagli enti ospedalieri e da ogni altro ente pubblico.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. unità (entro il limite massimo di 10 unità comprensivo dei figli ospiti).

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

Art. 2

Modalità di ammissione

In caso di invio da parte dei Centri antiviolenza o su iniziativa dell'ente gestore della struttura di accoglienza l'Ente ospitante è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione, in questi casi l'autorizzazione all'ospitalità è disposta dall'A.C., su relazione del Servizio sociale comunale.

E' esclusa l'ammissione di soggetti destinatari d'intervento ai sensi della legge regionale n. 64/84.

E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'ufficio di Servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato della donna vittima di violenza e dei suoi figli minori e/o disabili, mediante emissione di ordinanza di ospitalità a firma del sindaco, cui deve far seguito entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima e, se inviate da un CAV, anche sulle segnalazioni e prime valutazioni dello stesso.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

La mancata autorizzazione al ricovero o il mancato impegno delle somme non esonera l' A.C. a riconoscere le rette dovute alla struttura per l'ospitalità già prestata.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

L'Ente ha l'obbligo di possedere e mantenere i requisiti previsti per le "Case di accoglienza ad indirizzo segreto" e per le "Strutture di ospitalità in emergenza" di cui al DP 96 del 31/03/2015 e assicurare e garantire quanto previsto dai requisiti organizzativi e di funzionamento dallo stesso DP 96/2015.

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato ed il menù differenziati per fasce di età e giorni settimanali;
- collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna, con figli minori e disabili, di realizzare gli obiettivi nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dal responsabile della Casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:
 - a) documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
 - b) schede di anamnesi psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- segnalare all'Ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
- segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del comune e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del comune;

- segnalare all'Ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
 - relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presenti convenzione;
- Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni l'ente si impegna ad utilizzare il personale previsto dal DP 96/2015

L'Ente si impegna altresì a rispettare, per il personale utilizzato, i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenze

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione del caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto, in caso di assenza dovuta ad altra giusta causa, per un periodo non superiore a 15 giorni, se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione, trascorsi 3 giorni, all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto e per dovuta conoscenza agli enti pubblici che hanno disposto l'accoglienza.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza intermediazione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

Mantenendo il rispetto delle normative di garanzia e privacy, l'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.

La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono in nessun caso alla determinazione del costo del servizio.

Art. 11

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

a) una retta di mantenimento non inferiore ad €. 62,00 per ogni giorno di effettiva presenza della donna dei figli minori e/o disabili, da liquidare posticipatamente con cadenza mensile e sulla base di prospetti contabili, come determinato dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. L'A.C. potrà con propria determinazione riconoscere una retta di importo superiore al limite indicato di €. 62,000 dalla Amministrazione. In tal caso la somma eccedente il sopradetto limite sarà a totale carico del bilancio dell' A.C.

Gli importi su menzionati saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura, ove l'Ente sia fiscalmente tenuto all'emissione, e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante .

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

Art. 15

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 16

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente designato dall'Assessorato regionale alla Famiglia Politiche Sociali e Lavoro tra i dipendenti del Dipartimento Famiglia Politiche Sociali

Art. 17

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione gestanti e ragazze madri
Tipologia: casa d'accoglienza ad indirizzo segreto o struttura di ospitalità in emergenza, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86 e del DP 96/2015;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 18

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C..

Art. 20

Foro competente

In caso di controversia giudiziaria il Foro competente è quello di

(luogo e data)

Il

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL' ENTE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DEL COMUNE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Fichera Domenico

Dott. Ciarcia Salvatore

Dott. La Paglia Carmelo

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Luigi Lazzaro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione in ottemperanza all'art. 32 della legge 69/2009 e s.m.i. è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online 15 giorni consecutivi dal 14-06-2018, (Reg. Pub. N. 184)

Li 30-06-2018

IL MESSO COM/LE

(C. Nicodemo)

IL SEGRETARIO COM/LE

(Dott. Luigi Lazzaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Li

IL SEGRETARIO COM/LE

(Dott. Luigi Lazzaro)

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Camagra, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI
